



Ministero
dell'Istruzione,
Università e
Ricerca

Convitto Nazionale "C. Colombo"

Scuola primaria - scuole secondarie di I grado – liceo scientifico

Sede (uffici e scuole): Via Dino Bellucci, 4 - 16124 Genova; tel. 010.2512421 - fax 010.2512408

Succursale scuole *don Milani-Colombo*: Giardini Rosina, 1 - 16124 Genova; tel. 010.2512660 - fax 010.2512654

e-mail: gevc010002@istruzione.it – pec: gevc010002@pec.convittocolombo.gov.it

sito: <http://www.convittocolombo.gov.it> – Codice Fiscale: 95063860100

Regolamento del Convitto

PREMESSA

Il presente Regolamento si ispira ai principi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 249/1998 e seguenti). Recepisce pertanto una cultura moderna e positiva del rapporto educativo, attraverso processi di dialogo, di valorizzazione, di recupero, di assunzione di responsabilità.

DOVERI DEI CONVITTORI E DELLE CONVITTRICI

Art. 1

Il Convitto si configura come un'istituzione finalizzata alla crescita umana e sociale e culturale di ogni individuo, alla promozione dei valori della democrazia, della tolleranza, della solidarietà e della mondialità, al successo scolastico in un contesto nel quale la vita comunitaria, il mutuo rispetto e le regole di convivenza civile assumono ampia e strutturata valenza educativa. L'ammissione di uno studente come convittore non è un obbligo per l'istituto e non si configura come diritto per chi ne faccia istanza o per chi ne abbia goduto negli anni precedenti.

La riammissione in particolare è subordinata ad un rendimento positivo, sia scolastico che disciplinare.

Art. 2

Il/la convittore/trice è tenuto a rendere conto al Rettore e agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico.

All'atto della iscrizione le famiglie si impegnano ad informarsi puntualmente sull'andamento del processo educativo e didattico del proprio/a figlio/a, nello spirito di un patto di corresponsabilità educativa (vedi allegato 2), cosicché ogni attore di tale processo, nel rispetto delle rispettive responsabilità e prerogative, concorre in modo sinergico al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 3

Il/la convittore/trice è tenuto a rispettare il Regolamento, le indicazioni degli Educatori, le regole di convivenza democratica; ad usare modi cortesi verso tutto il personale in servizio nel Convitto.

Il/la convittore/trice è tenuto ad osservare e rispettare gli orari del Convitto.

Il/la convittore/trice deve curare con il massimo scrupolo l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria biancheria e la propria camera.

ISCRIZIONE E RETTA

Art. 4

Ogni convittore è sempre ammesso con riserva, per un periodo di prova di 30 giorni. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza del termine, in assenza di ulteriori comunicazioni, la riserva deve considerarsi sciolta e l'iscrizione formalmente accolta.

In caso di valutazione non positiva il Rettore da tempestiva comunicazione alla famiglia che è tenuta a ritirare il/la ragazzo/a entro 3 giorni dal ricevimento del provvedimento formale.

In alternativa può essere accordato un ulteriore periodo di prova della medesima durata.

Esito negativo del periodo di prova sarà sempre decretato al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- Palesi e insormontabili difficoltà di ambientamento;
- Evidenti problemi di natura psico-fisica non precedentemente dichiarati/certificati dalla famiglia e per i quali non sia stato possibile richiedere e predisporre un servizio adeguato;
- Gravi inadempienze da parte della famiglia rispetto al rientro a casa del/la convittore/trice e/o carenze nelle comunicazioni e nella compilazione della documentazione pertinente (manleve, affidatari, ecc.)

- Essere incorsi in provvedimenti disciplinari che prevedano l'allontanamento temporaneo dal convitto (art. 35 punto "c" e seg.);
- Essere incorsi in provvedimenti disciplinari che prevedano la sospensione dalle lezioni scolastiche.

Art. 5

In caso di richieste di iscrizione al Convitto eccedenti i posti disponibili, la Commissione Ingresso formula una graduatoria che tenga conto di: distanza tra la località di residenza e il Convitto; assenza nel territorio di residenza della scuola o del corso che l'aspirante intende frequentare; iscrizione ad un istituto secondario di secondo grado; media dei voti dell'ultimo anno, compreso quello di condotta; ISEE dell'anno precedente; motivazione da accertare tramite colloquio con famiglia e aspirante. Non si accettano nuove iscrizioni di convittori/trici maggiorenni al momento dell'iscrizione.

Art. 6

Il/la convittore/trice non promosso/a alla classe successiva non può più essere accettato in Convitto. La non ammissione si applica anche per aspiranti nuovi/e convittori/trici che si trovino nella stessa condizione di non promozione alla classe successiva.

Ogni deroga a questa disposizione va legittimata caso per caso, sentito Collegio degli Educatori (che può esprimersi mediante la Commissione Ingresso), dal Consiglio di Amministrazione con atto deliberante, su proposta del Rettore.

Art. 7

Entro il 28 febbraio le famiglie degli/delle aspiranti convittori/trici devono formalizzare la richiesta di iscrizione al convitto residenziale per l'anno scolastico successivo.

L'iscrizione al convitto è da intendersi valida fino al termine del percorso scolastico, quindi rinnovata automaticamente per gli anni successivi al primo fatti salvi i criteri di ammissibilità di cui agli artt. 1, 6 e 35 del vigente regolamento. Eventuale richiesta di recesso, redatta in forma scritta ed indirizzata al Rettore-Dirigente Scolastico, deve essere presentata per l'anno scolastico successivo entro i termini stabiliti per la determinazione degli organici.

Art. 8

La retta stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Convitto deve essere versata anticipatamente entro scadenze fissate così come esplicitato nella tabella rette convitto, pubblicata all'albo pretorio on line.

All'atto dell'iscrizione le famiglie (e/o l'ente pagatore) assumono l'obbligo di versare l'intero ammontare della retta annuale secondo le scadenze concordate.

In caso di ritiro anticipato del/della proprio/a figlio/a la retta non verrà restituita, salvo deroghe concesse dal Consiglio di Amministrazione.

Per le spese accessorie e personali dell'alunno e per eventuali danni, ogni famiglia deve effettuare, all'atto dell'iscrizione, un deposito cauzionale di euro 150 che verrà restituito nella misura non utilizzata al termine della permanenza in convitto, entro 90 giorni su richiesta scritta. Qualora esso non dovesse essere sufficiente a rimborsare il danno cagionato dal proprio figlio, la famiglia è tenuta al pagamento della differenza.

Il Rettore ha facoltà di allontanare dal Convitto il/la convittore/trice la cui famiglia non saldi in tempo le rate della retta, a cui si aggiungono le azioni da parte del Convitto per ottenere il saldo di quanto dovuto.

ASSISTENZA MEDICA

Art. 9

Tutti/e i/le convittori/trici all'arrivo in Convitto devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittuale, nonché della tessera sanitaria.

La famiglia è formalmente tenuta a comunicare in fase di iscrizione ogni informazione riguardante la salute del ragazzo/a che possa influenzare la sua permanenza in convitto (allergie di qualsiasi natura, terapie mediche, intolleranze alimentari o farmacologiche ecc.).

L'assistenza di un medico del S.S.N. è garantita solo nel caso in cui le famiglie ne facciano esplicitamente richiesta alla ASL n° 3 - Genovese in base alle norme vigenti in materia di assistenza sanitaria (assegnazione provvisoria ad altro medico di base).

Tale volontà deve essere espressa e formalizzata già in fase di iscrizione. In caso contrario per necessità si fa esclusivamente riferimento al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino o, dopo le ore 20,00, al servizio di guardia medica.

La famiglia, puntualmente informata sullo stato di salute del/della convittore/trice, è tenuta a prelevare tempestivamente il/la ragazzo/a nel caso in cui tali condizioni, a giudizio insindacabile del medico e/o del Rettore, non siano compatibili con la vita comunitaria.

E' fatto divieto a tutti i convittori far uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non regolarmente prescritto dai sanitari e dopo aver informato gli/le educatori/trici.

PERMESSI E USCITE

Art. 10

È concesso alle convittrici e ai convittori frequentanti le scuole superiori di usufruire negli orari previsti di permessi di libera uscita pomeridiana (nell'orario previsto al successivo art. 41), a condizione che sia stata depositata un'autorizzazione specifica con validità annuale o temporanea, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità (uscita ordinaria).

L'intenzione di usufruire della libera uscita deve comunque essere comunicata preliminarmente all'educatore in servizio.

È prevista inoltre la possibilità per tutti i convittori e le convittrici di usufruire di permessi d'uscita, nel caso in cui gli stessi siano prelevati da una persona maggiorenne elencata nell'autorizzazione sopra citata o indicata per iscritto dalla famiglia con gli estremi per il riconoscimento.

Permessi di uscita al di fuori degli ordinari orari di libera uscita potranno essere concessi per validi e comprovati motivi previa richiesta scritta da parte della famiglia presentata almeno un giorno prima e completata con tutti i dati relativi all'orario di uscita, l'orario di rientro, i nominativi e i recapiti delle persone da cui eventualmente convittori/trici si recano.

Non verranno accolte richieste incomplete o tardive. La concessione di queste uscite straordinarie è subordinata al parere favorevole del coordinatore di reparto.

Art. 11

È data la possibilità ai/alle convittori/trici di uscire accompagnati dall'educatore purché ne sussistano le condizioni.

Per i/le convittori/trici maggiorenni che desiderano usufruire di un permesso di uscita straordinario, visti gli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, valgono le condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 12

Per le uscite programmate per attività scolastiche extra-curricolari serali e non solo (spettacoli teatrali, musicali, conferenze, etc), è necessario una specifica manleva da parte della famiglia che autorizzi l'alunno/a ad uscire e rientrare in Convitto da solo/a. Il rientro deve comunque avvenire entro le 23,30.

Art. 13

Le convittrici e i convittori sono tenuti a rispettare puntualmente i tempi di permanenza in Convitto, così come esplicitamente formalizzato all'atto dell'iscrizione.

Art. 14

Le uscite ordinarie e straordinarie sono sempre subordinate all'avvenuto rispetto delle regole convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e vanno pertanto sempre autorizzate dagli educatori di riferimento o dal coordinatore di reparto.

Qualsiasi altro tipo di uscita dal Convitto è autorizzato dal Rettore, sentiti gli educatori, con domanda scritta presentata almeno tre giorni prima, suffragata da idonea documentazione della famiglia che sollevi tutti gli operatori scolastici da qualsiasi responsabilità.

Art. 15

Qualora un/una convittore/trice che abbia usufruito del permesso di uscita non rientri in Istituto nell'orario convenuto e non abbia provveduto tempestivamente ad avvisare del ritardo, l'educatore in servizio verbalizza nell'apposito registro il mancato rientro all'ora stabilita.

Tale ritardo si configura come mancanza al dovere di diligenza e puntualità e può concorrere a determinare sanzioni disciplinari.

Art.16

Qualora un/una convittore/trice si allontani arbitrariamente dall'Istituto, l'educatore in servizio

- verbalizza nell'apposito registro l'allontanamento arbitrario,
- avverte il Rettore o il suo collaboratore,

e qualora il/la convittore/trice non rientri in tempi ragionevoli

- avverte la famiglia
- denuncia il fatto alle Forze dell'ordine competenti (Polizia di Stato, Carabinieri).

Tale allontanamento fa incorrere il/la convittore/trice in una sanzione disciplinare come previsto al successivo art. 35.

VACANZE E RIENTRI

Art. 17

La durata dell'anno scolastico ed i limiti delle vacanze sono fissati da apposito decreto della Sovrintendenza Scolastica Regionale; il calendario scolastico dell'Istituzione Educativa, approvato dal Consiglio d'Amministrazione, verrà comunicato alle famiglie prima dell'inizio dell'attività convittuale.

La famiglia deve provvedere alle spese di viaggio del/la convittore/trice che rientra a casa e assumersene ogni responsabilità, prelevandolo/a direttamente o inviando (nel caso non l'abbia già preventivamente formalizzato) in tempo utile alla Direzione un'autorizzazione scritta che consenta all'allievo/a di viaggiare da solo.

Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere comunicato dai genitori o da chi ne fa le veci per iscritto.

Il/la convittore/trice deve rientrare in Convitto la sera antecedente la ripresa delle attività didattiche tra le ore 18,00 e le ore 22.30 o la mattina stessa tra le ore 07.00 e le ore 07.30, salvo eccezioni da concordare volta per volta prima di rientrare in famiglia. Imprevisti che impediscano il rientro nella fascia oraria prevista vanno tempestivamente comunicati al personale educativo in servizio.

In caso di elezioni, i convittori che frequentano scuole sedi di seggio e che a tal uopo sospendono l'attività didattica (di norma dal sabato al martedì compresi) sono tenuti a rientrare in famiglia secondo le procedure previste per le vacanze e le altre sospensioni didattiche.

I/le convittori/trici che siano assenti dal convitto per uno o più giorni devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori, per essere riammessi. Se l'assenza supera i 5 giorni è richiesta anche la certificazione medica se trattasi di assenza per malattia.

Art. 18

In caso di proclamato stato di allerta meteo idrogeologica, il convitto in linea di massima adotterà i comportamenti stabiliti dall'ord. Del Sindaco di Genova n.13-2016 (misure di sicurezza per le scuole).

In particolare, laddove uno stato di allerta che preveda la chiusura delle scuole sia diramata entro le ore 14 di domenica o altra giornata di rientro, il Convitto resterà chiuso; convittrici e convittori non dovranno essere per nessuna ragione messi in viaggio. Dopo, sarà garantito esclusivamente un servizio di sorveglianza minima: la refezione non è garantita.

In ogni caso si sconsiglia vivamente di mettere in viaggio i ragazzi durante i periodi di allerta indipendentemente dal livello e si ricorda che la responsabilità durante i trasferimenti rimane esclusivamente in capo alle famiglie.

Le famiglie si impegnano a tenersi costantemente aggiornate sull'evolversi delle condizioni meteo attraverso i mezzi di comunicazione: consultare i bollettini meteo e verificare i livelli di vigilanza/allerta (www.meteoliguria.it; www.regione.liguria.it; www.comune.genova.it: avvisi e allerta meteo on line; www.primocanale.it; seguire i canali tv di informazione locale) o aderendo al servizio d'informazione gratuito tramite SMS messo a disposizione del Comune di Genova tramite invio di un SMS gratuito contenente il testo "ALLERTA METEO ON" al numero **3399941051** .

GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZE DALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 19

Il/la convittore/trice è tenuto a frequentare le attività didattiche delle scuole annesse o esterne; è ammessa la deroga soltanto in caso di comprovata indisposizione.

Le eventuali giustificazioni relative alle assenze dalle attività didattiche devono essere firmate esclusivamente dal personale delegato dal Rettore all'inizio dell'anno scolastico.

Nelle situazioni in cui sono previste manifestazioni di sciopero da parte del personale delle Scuole frequentate dai convittori/trici, questi sono in ogni caso tenuti a recarsi regolarmente a Scuola; nel caso in cui la Scuola non possa garantire, oltre alla normale regolarità delle attività didattiche, nemmeno lo svolgimento di attività parziali o la sorveglianza minima, rimanderà i ragazzi in Convitto dove soltanto per tale evenienza i convittori vi faranno rientro. Per nessuna ragione è quindi consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni recandosi in altri luoghi. In caso di volontà preventivamente espressa dai convittori/trici a partecipare a manifestazioni studentesche legate o no ad azioni di sciopero indette, occorrerà che le famiglie inviino per tempo preventiva autorizzazione ai responsabili dell'Istituzione Educativa, che comunque non si assumerà alcuna responsabilità in merito a tale partecipazione. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporterà la comunicazione del fatto ai genitori e la sanzione disciplinare della sospensione dall'Istituto; le assenze dalle lezioni dovute a tali circostanze dovranno essere giustificate esclusivamente dai genitori.

VISITE AI CONVITTORI E ALLE CONVITTRICI

Art. 20

Ai familiari dei/delle convittori/trici non è consentito di accedere ai locali del convitto residenziale (camerette) se non previa autorizzazione del personale educativo in servizio che, a sua discrezione, ne valuta l'opportunità e le modalità.

Art. 21

Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi devono presentare in Segreteria (all'atto dell'iscrizione) la completa documentazione degli Organi di Stato preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all'affidamento dei minori e alla loro possibilità di ricevere visite.

Art. 22

I/le convittori/trici possono ricevere visite esclusivamente durante i periodi ricreativi, salvo diversa disposizione del Rettore, dai familiari e/o persone autorizzate per iscritto dalla famiglia, con apposita attestazione depositata all'inizio dell'anno scolastico o, in casi di comprovata eccezionalità, attraverso trasmissione via fax.

SVEGLIA

Art. 23

Al mattino l'educatore/trice sveglia i/le convittori/trici secondo le esigenze di ciascuno e tenendo conto dei diversi orari delle scuole frequentate, comunque non oltre le ore 7,00.

Si sottolinea che ogni convittore/trice è tenuto ad alzarsi subito senza indugiare e senza costringere l'educatore/trice a ripetuti richiami, ad attendere con cura alla pulizia e all'ordine della propria persona e di quanto ha in dotazione. Al momento di uscire dal Convitto, per recarsi a scuola, tutto deve essere lasciato in ordine, a nessuno è concesso di rimanere a letto arbitrariamente.

REFETTORIO

Art. 24

Il servizio di refezione si modella sull'orario didattico ed educativo dell'anno e di norma funziona come segue:

prima colazione: dalle ore 6,45 alle ore 7,30;

pranzo: dalle ore 13,00 in avanti;

cena: alle ore 19,20.

È d'obbligo la puntualità.

I convittori si presentano in refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti: non è consentito accedere ai locali in ciabatte, pigiama etc.

In refettorio ogni convittore/trice siede al posto assegnato, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto.

Eventuali osservazioni sulla quantità e qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore/trice.

Dopo aver consumato il pasto non ci si può alzare se non con il permesso dell'educatore/trice.

E' vietato invitare a pranzo o a cena persone estranee, fossero anche parenti o ex allievi.

È norma, durante il pranzo, limitare l'uso del cellulare a comprovati motivi di urgenza.

LAVANDERIA/GUARDAROBA

Art. 25

Per razionalizzare l'uso del servizio di lavanderia/guardaroba, è necessario e obbligatorio che tutti i capi di abbigliamento e di biancheria siano dotati di numero di matricola.

I capi privi della matricola obbligatoria verranno restituiti periodicamente (ogni tre mesi) ai/alle convittori/trici che ne dimostreranno il legittimo possesso.

Il Convitto non risponde di eventuale smarrimento di capi non contrassegnati.

Considerando il procedimento di lavaggio utilizzato in Convitto si sconsiglia di consegnare, per lavarli, capi di pregio.

Il guardaroba svolge il suo servizio secondo le modalità e gli orari affissi nei reparti maschile e femminile; ogni convittore/trice è tenuto/a a prenderne visione all'inizio dell'anno e ad attenersi scrupolosamente.

STUDIO

Art. 26

I/le convittori/trici sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari per lo studio. Di norma il periodo dedicato allo studio va dalle 14,30 alle 17,00. Quando il ritorno dalla scuola esterna avviene oltre le 13,00, per permettere l'opportuna pausa postprandiale l'inizio dello studio verrà posticipato congruamente, ma non oltre le ore 15,00, affinché si possano avere a disposizione almeno due ore di studio continuato.

Lo studio avviene in aule studio o nelle camerette secondo quanto previsto dal collegio degli educatori nel piano delle attività deliberato ad inizio anno scolastico.

Il/la convittore/trice interno/a durante la giornata, poiché segue gli orari e le attività del semiconvitto, lavora con il gruppo di semiconvittori corrispondente alla classe di appartenenza fino alle 17,00. Essendo inibito l'accesso ai locali del Convitto residenziale a tutti/e i/le convittori/trici interni/e fino alle ore 17,00 questi devono recarsi a scuola al mattino con tutto l'occorrenza necessario all'attività scolastica. Eventuali deroghe a tale divieto sono autorizzate volta per volta dal personale educativo in servizio, che valuta se i motivi addotti per ottenere la deroga sono validi.

L'educatore di servizio inviterà i/le convittori/trici ad utilizzare anche altri momenti per le attività di studio (17,00-19,00 e dopo cena) qualora si riscontri che il tempo precedente è risultato insufficiente per il completo svolgimento dei compiti e delle lezioni. L'invito si tramuterà in ordine se il tempo canonico dello studio è stato mal utilizzato o risulta essere oggettivamente insufficiente. In questo caso non potranno essere usufruiti i permessi d'uscita in quanto essi non sono concessi se l'educatore non constata l'impegno e la quotidiana diligenza nello studio.

In quanto per ottenere buoni risultati scolastici la frequenza delle lezioni è fattore determinante, ai/alle convittori/trici non è permessa la presenza nei locali del Convitto residenziale in orario scolastico, se non per motivi di salute che verranno portati, dal personale educativo di servizio, a conoscenza della famiglia e del Coordinatore del reparto al fine di attuare le opportune azioni sanitarie.

Per i/le convittori/trici carenti in alcune materie si concordano con le famiglie le iniziative di supporto necessarie a migliorare gli esiti scolastici.

Per i/le convittori/trici frequentanti le scuole annesse queste ultime provvedono agli opportuni corsi di recupero.

ATTIVITÀ RICREATIVA, FISICA E SPORT

Art. 27

Negli intervalli pomeridiani e nelle ore serali sono previste attività fisiche, ricreative e culturali. Chi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

L'attività fisica è un mezzo importante di educazione umana e sociale: se ne consiglia pertanto a tutti gli allievi la pratica costante durante le ore del tempo libero. Si raccomanda ai/alle convittori/trici un comportamento corretto durante tutte le manifestazioni sportive alle quali partecipano o assistono.

Ai/alle convittori/trici è offerta la possibilità in determinati orari della giornata di accedere alla palestra del Convitto e frequentare le attività e i corsi organizzati all'inizio dell'anno scolastico; è altresì possibile di frequentare palestre esterne, piscine, attività sportive agonistiche e "tesserate" con l'autorizzazione scritta della famiglia, qualora sussistano sia le condizioni logistiche adeguate sia quelle relative all'impegno nello studio.

USO DI TELEFONI CELLULARI - ACCESSO A INTERNET

Art. 28

Durante le ore di studio non è consentito utilizzare telefoni cellulari, tablet, lettori mp3, computer di classe e altri dispositivi elettronici, se non per ragioni di studio e previo l'autorizzazione del personale educativo.

In accordo con le finalità specifiche dell'attività educativa, in tali periodi non è consentito accedere alla rete Internet per finalità che non siano legate allo studio e alla comunicazione istituzionale (consultazione del registro elettronico di classe, dei compiti eventualmente assegnati nelle varie materie, etc.). Eventuali trasgressioni in tal senso potranno dar luogo a sanzioni disciplinari e alla revoca dell'accesso alla rete. I dati di connessione sono alla rete di istituto sono personali.

Ai sensi delle norme vigenti per la tutela della privacy, non è consentito, agli operatori della scuola, agli studenti e ai loro familiari, utilizzare, all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree limitrofe, dispositivi (videocamere, apparecchi fotografici, tablet, smartphone) per riprese fotografiche, audio e video senza

l'autorizzazione del Rettore. Gli alunni trasgressori saranno passibili delle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 33.

USO DI STEREO, COMPUTER, TV, ASCIUGACAPELLI, SMARTPHONE ECC. NELLE CAMERE – USO DELLE DOCCE

Art. 29

I/le convittori/trici possono detenere nelle rispettive camere apparecchi stereo per l'ascolto di cd, lettori MP3, nonché asciugacapelli provvisti di contrassegno che ne certifichi "l'uso in sicurezza". L'uso di apparecchi stereo è consentito solo a patto che non arrechi disturbo o fastidio ad altri.

L'uso del computer personale in camera è consentito previa autorizzazione del personale educativo. Tale uso non può protrarsi oltre le ore 22,30

È vietato detenere in camera televisori.

L'uso di apparecchi elettrici diversi dai precedenti può essere autorizzato dal coordinatore di reparto che ne valuterà l'opportunità.

L'uso di telefoni cellulari non è consentito dopo le 22,30 ed analogamente l'uso del computer per comunicazioni con l'esterno via Internet.

L'uso della doccia è consentito entro le 22,30.

DIVIETO DI FUMARE

Art. 30

Il divieto di fumare vige per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori, etc.) e in tutti i locali della scuola, compresi i bagni e gli spazi aperti.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge (art. 1, comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,50 euro a un massimo di 275,00 euro, raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55,00 euro fino a un massimo di 550,00 euro in caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.

RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI E FURTI

Art. 31

Chi procura danni sia volontariamente sia per negligenza o imprudenza a persone o cose, dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad un'eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno stesso.

Art. 32

Non è consentito lasciare oggetti di valore incustoditi all'interno delle camere. La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso ogni eventuale furto, declina qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro, oggetti ecc, trafugati o danneggiati.

NORME DISCIPLINARI - SANZIONI

Art. 33 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Istituzione Educativa mira a promuovere e a non reprimere la personalità degli allievi; i provvedimenti disciplinari si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastico - convittuale (Art. 4, comma 2. "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"). In caso di fatti che infrangano le regole fondamentali della convivenza, il Rettore, la Commissione di Disciplina e il Personale Educativo adottano provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del caso secondo quanto esplicitato in questo Regolamento.

Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno che, peraltro, non estingue la mancanza. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente nel Convitto, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche delle scuole frequentate (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, conferenze, ecc.) compresi quelli frequentati durante la libera uscita.

I/le convittori/convittrici e i/le semi-convittori/trici che incorrono in provvedimenti disciplinari sospensivi emanati dalle rispettive scuole frequentate, sono automaticamente sospesi, per tutta la durata del provvedimento, anche dal convitto.

Art. 34 - ORGANI COMPETENTI

La sanzione, a seconda della gravità della mancanza disciplinare e del fatto che sia stata reiterata o meno, può essere comminata da:

1. L'Educatore in servizio
2. Il Coordinatore del Convitto Residenziale
3. Il Rettore
4. La Commissione di Disciplina
5. Il Consiglio di Amministrazione

La Commissione di Disciplina viene nominata ad ogni inizio di anno scolastico ed è composta da cinque membri effettivi (il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente, il coordinatore del reparto, due educatori/trici indicati dal Collegio degli Educatori e un/a convittore/trice maggiorenne). È prevista la nomina di due educatori/trici e un/a convittore/trice supplenti.

Art. 35 - SANZIONI

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti l'organo competente irroga i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

a) Il richiamo verbale con segnalazione sul registro del reparto per:

1. scorrettezze lievi verso compagni, educatori e personale non docente;
2. disturbo durante le attività proposte;
3. mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
4. scarso impegno nell'attività di studio;
5. uso di apparecchiature non consentite o di oggetti in modo improprio o inopportuno (es. telefoni cellulari, pc, radio, ecc.);
6. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
7. allontanamento non autorizzato dai locali individuati dall'educatore per l'espletamento delle varie attività, esclusi gli spostamenti non autorizzati da una zona all'altra dell'istituto;
8. mancata ottemperanza all'obbligo di alzarsi in orario al momento della sveglia mattutina e a quello di non stazionare nelle camere altrui dopo le ore 22,30.

Il richiamo verbale può comportare la privazione della libera uscita e/o di permessi vari, ed è comminato dall'educatore in servizio.

b) Il richiamo scritto sul registro di reparto con privazione della libera uscita, di permessi vari e comunicazione alla famiglia è comminato dal Coordinatore del Convitto Residenziale o dal Rettore per:

1. recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
2. trasgressione della legge anti fumo;
3. spostamento non autorizzato da una zona all'altra dell'edificio scolastico.

c) L'allontanamento dal Convitto per un giorno è comminato dal Rettore per:

1. danneggiamento per incuria o per dolo di oggetti di proprietà altrui o della scuola e/o di altri arredi o strutture scolastiche;
2. violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
3. recidiva dei comportamenti di cui al punto 2 della lettera precedente;
4. terzo richiamo scritto sul registro di Reparto;
5. assenza da scuola in caso di sciopero senza preventiva autorizzazione nei termini previsti all'art. 17;
6. turpiloquio, ingiurie e offese verso i compagni, i docenti, gli educatori e il personale non docente.

d) L'allontanamento dal Convitto da due fino a quindici giorni è comminato dalla Commissione di Disciplina per:

1. recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
2. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
3. allontanamento dall'edificio scolastico, non autorizzato, durante le attività didattiche ed educative;
4. assenza ingiustificata dalle lezioni scolastiche, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
5. scorrettezze gravi verso i compagni, i docenti, gli educatori e il personale non docente;
6. Uso di linguaggi aggressivi e offensivi tramite social network;

7. Atti o comportamenti lesivi della dignità e dei diritti dei compagni o aggressivi e/o intimidatori compiuti in modo intenzionale e sistematico, e configurabili quindi come bullismo e/o cyberbullismo ai sensi della legge n. 71 del 2017;
8. atti e molestie di carattere sessuale;
9. detenzione, consumo e/o diffusione di bevande alcoliche all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico;
10. furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
11. violazione della privacy degli altri alunni e/o del personale o comportamenti che siano lesivi dell'immagine del Convitto.

Le violazioni di cui alla lettera d) possono comportare la dichiarazione da parte del Collegio degli Educatori della "non idoneità alla vita convittuale" e la non riconferma, per l'anno successivo, dell'iscrizione al Convitto, salvo deroga concessa dal Consiglio di Amministrazione.

e) L'allontanamento dal convitto oltre i quindici giorni è comminato dalla Commissione di Disciplina quando ricorre almeno una delle due condizioni:

1. devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
2. deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità del/la ragazzo/a stesso (es. allontanamento dall'istituto durante le ore notturne) o per le persone (ad es. incendio o allagamento).

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le violazioni di cui alla lettera e) possono comportare la dichiarazione da parte del Collegio degli Educatori della "non idoneità alla vita convittuale" e la non riconferma, per l'anno successivo, dell'iscrizione al Convitto, salvo deroga concessa dal Consiglio di Amministrazione.

f) L'allontanamento dal convitto per l'intero anno scolastico è comminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione di Disciplina quando siano previste le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; ovvero fatti, avvenuti all'interno o all'esterno del Convitto, che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della stessa;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il procedimento disciplinare di cui qui sopra al punto f) è altresì disposto nel caso di uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti.

Le violazioni di cui alla lettera f) comportano la non riconferma, per l'anno successivo, alla frequenza nell'Istituto.

Art. 36 - SANZIONI PECUNIARIE

Una sanzione pecuniaria è prevista in caso di danni arrecati dal/dalla convittore/trice e in caso di trasgressione della normativa antifumo.

Qualora un alunno sia causa, per incuria o dolo, del **danneggiamento** di beni del Convitto, subisce una sanzione sia disciplinare sia pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è inflitta dal Rettore, valutata l'entità del danno e dovrà essere corrisposta al Convitto dalla famiglia dell'alunno, con versamento sul conto corrente postale n° 227165 intestato a Convitto Nazionale "C. Colombo" Genova.

In caso di trasgressione della **normativa antifumo** l'alunno subirà una sanzione sia disciplinare sia pecuniaria (art. 30).

Art. 37 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
 - contestazione dei fatti da parte dell'educatore, del Collaboratore o del Rettore;
 - esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
 - decisione da parte dell'organo competente.
2. Lo studente e la famiglia possono esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dal Convitto o il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. Se ritenuto opportuno o possibile da chi irroga la sanzione, può essere offerta al/alla convittore/trice la possibilità di convertire la sospensione dalla frequenza convittuale con attività socialmente utili o in favore della comunità scolastica.

5. In caso di sanzione con sospensione, se ne deve dare comunicazione formale ai genitori, a cura del Rettore o del Coordinatore del Reparto.

Art. 38 - RICORSI

Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 35 comma "d", "e", "f" è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e studenti), entro tre giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia è composto da: Rettore – o un suo delegato – (in qualità di Presidente), due educatori/trici indicati dal Collegio degli Educatori e il Presidente del Comitato dei Genitori. In questo caso l'esecuzione della punizione è da intendersi sospesa fino al decorrere dei tempi previsti per il ricorso e per l'eventuale pronunciamento dell'Organo di Garanzia.

Con la sola eccezione del Rettore, i membri dell'Organo di Garanzia, coinvolti a qualsiasi titolo nel provvedimento disciplinare impugnato, saranno sostituiti dai supplenti.

Art. 39 - PATTEGGIAMENTO

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dal Convitto, nel caso in cui il/la convittore/trice decida di sottoscrivere il provvedimento emanato assumendosi le proprie responsabilità e contestualmente formalizzi la rinuncia al ricorso, la punizione prevista viene ridotta a giudizio dell'organo comminante la sanzione ed è scontata immediatamente. I genitori, in caso di loro presenza al procedimento, debbono controfirmare la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del/della figlio/a.

Art. 40 – CONVERSIONE PENE MINORI

Il convittore ha la possibilità di convertire le sanzioni in cui è incorso per infrazioni non particolarmente gravi in attività in favore della comunità scolastica.

In questo caso, l'organo che emana il provvedimento, fatti salvi i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede, qualora ne ravvisi l'opportunità e la fattibilità, contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica.

Il convittore che sceglie di avvalersi della facoltà di conversione comunica la sua decisione entro il giorno dopo la comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Detta comunicazione comporta la decadenza della facoltà da parte del/della convittore/trice di impugnare il provvedimento disciplinare.

ORARI

Art. 41

Gli orari del Convitto sono:

Dal lunedì al giovedì	venerdì	Domenica e festivi
06,30–07,00 sveglia 06,45-07,30 colazione dalle 08,00 scuola dalle 13,00 pranzo 14,30 -17,00 studio obbligatorio 17,00 uscita pomeridiana 19,00 rientro 19,20 cena 20,00 attività varie 21,00 silenzio elementari 21,45 silenzio medie 22,30 silenzio per tutti	06,30-07,00 sveglia 06,45-07,30 colazione dalle 13,00 pranzo entro le 18,00 ritorno in famiglia	Dalle 18,00 rientro in convitto 19,20 cena 22,30 silenzio N.B.: Il rientro in convitto deve avvenire tra le ore 18,00 e le ore 22,30 e prevede la refezione solo per chi ne abbia fatto formale richiesta entro il giovedì precedente.

NORME FINALI

Art. 42

Tutti i/le convittori/trici sono tenuti a rispettare le norme indicate nel presente regolamento.

Gli educatori e le educatrici sono tenuti a far rispettare le norme indicate nel presente regolamento.

Art. 43

Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo sottoscrivendo il **Patto Educativo di Corresponsabilità**.

Art. 44

Il/la convittore/trice non può essere ammesso/a in Convitto se, unitamente a chi ne esercita la patria potestà, non sottoscrive l'accettazione integrale del presente regolamento.

Il presente Regolamento si compone di n. 44 articoli

Entra in vigore dalla data di pubblicazione ed ha validità permanente. Eventuali cambiamenti deliberati dagli organi competenti che si dovessero rendere necessari entrano in vigore 30 giorni dopo la loro pubblicazione all'Albo.